



**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE  
III<sup>a</sup> SEZIONE**

**RIUNIONE GIOVEDI' 12 NOVEMBRE 2015**

**1. Ricorso U.S. RECANATESE A.S.D.**

avverso le sanzioni:

- ammenda € 2.500,00;
- squalifica del campo per 4 giornate effettive di gara in campo neutro e a porte chiuse con decorrenza immediata,

seguito gara Amiternina Scoppito/Recanatese del 25.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 28.10.2015)

La C.S.A., in **PARZIALE ACCOGLIMENTO**, così ridetermina le sanzioni:

- riduce nei limiti del presofferto la sanzione della squalifica del campo;
- riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

**2. Ricorso Calc. BURRAI SALVATORE**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Pontedera/Robur Siena del 31.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 3.11.2015)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **RESPINGE**.

**3. Ricorso DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ledian Memushaj seguito gara Novara/Pescara del 03.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 04.11.2015)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

**4. Ricorso Sig. FRANCESCO COZZA**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara A.S.D. Reggio Calabria/Città di Gragnano dell'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015)

La C.S.A. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.

**5. Ricorso CARRARESE CALCIO S.R.L.**

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Gnahore Vhakka Eddy seguito gara Savona/Carrarere del 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV

**RESPINTO**

del 30.10.2015)

**6. Ricorso CARRARESE CALCIO S.R.L.** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Alhassan Moro seguito gara Savona/Carrarese del 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015) l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

**7. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza VENEZIA F.C. S.r.l.** **RESPINTO** avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Calzi Gianpaolo seguito gara Tamai/Venezia dell'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015)